

ACCORDO OPERATIVO FRA IL COMUNE DI LECCO E IL COMUNE DI COSTA MASNAGA PER IL COLLOCAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA.

Nell'anno duemilatredici, il giorno _____ nel mese di _____ fra i Sigg.ri:

- Comune di Lecco (C.F. e P.Iva 00623530136) con sede in Piazza Diaz n. 1 - 23900 Lecco - rappresentato dal Sig. Polano Flavio nato a Lecco il 25.10.1955, domiciliato per la carica in Lecco presso la Sede Municipale di Piazza Diaz n. 1, il quale nella sua qualità di Direttore del Settore Affari Generali e Attività Produttive dichiara d'intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta;
- Comune di Costa Masnaga (C.F. 82002850137 – P. IVA 00603040130) con sede in Via XXV Aprile n. 70 – 23845 Costa Masnaga - rappresentato dalla Geom. Enrica Tavola nata a Lecco il 31.10.1976, domiciliata per la carica a Costa Masnaga presso la Sede Municipale in Via XXV Aprile n. 70 la quale, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dichiara d'intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta;

PREMESSO

- Che la Legge n. 281 del 14.08.1991 e ss.mm. “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” disciplina le competenze delle Regioni e dei Comuni in materia di animali da affezione e lotta al randagismo;
- Che l'art. 4 della L. 281/91 definisce le competenze dei Comuni ed in particolare il comma 1) prevede: “ *omissis* – i Comuni, singoli o associati e le comunità montane provvedono a gestire i canili e i gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste zoofile o con soggetto privati che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”;
- Che la L.R. 16 del 20.07.2006 e il Regolamento regionale della Lombardia n. 2 del 05.05.2008 definiscono in modo puntuale le competenze della Regione, dell'ASL e dei Comuni in materia di lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione e le modalità di attuazione;
- Che il Comune di Lecco ha attivo sul proprio territorio un servizio di ricovero, mantenimento ed assistenza dei cani randagi sito in Via Rosmini;

CIO' PREMESSO

Di intesa fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – il Comune di Lecco si impegna ad accogliere presso la struttura adibita a canile di sua proprietà in Via Rosmini, i cani randagi garantendo:

1. Il ricovero dei cani vaganti, morsicatori e feriti che provengono dal territorio del Comune sottoscrittore del presente accordo e accalappiati dagli addetti incaricati dall'ASL;
2. La preparazione e somministrazione di alimentazione idonea agli animali ricoverati secondo le indicazioni e sotto il controllo del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ASL, anche mediante l'utilizzo di diete idonee alle varie fasi di vita degli animali ricoverati o per particolari patologie in atto;
3. La pulizia e l'igiene dei cani;

4. Il rispetto delle norme igienico – sanitarie e di quelle di quarantena in accordo con il Servizio Veterinario;
5. Una idonea assistenza veterinaria ai cani ricoverati per tutto il loro soggiorno presso la struttura;
6. Un facile accesso ai visitatori presso la struttura in modo da favorire un numero elevato di affidi;
7. La cessione gratuita degli animali custoditi a persone che garantiscano adeguata custodia e trattamento dei cani medesimi, seguendo criteri di controllo selettivi ai fini della massima tutela del benessere dei cani ricoverati;
8. La tenuta dei registri di entrata ed uscita dei cani e la compilazione dei prospetti statistici;
9. La comunicazione annuale al Comune del numero di animali restituiti ,ceduti e morti;
10. La presenza di personale adeguatamente preparato e organizzato per gestire la struttura canile;
11. La riconsegna ai legittimi proprietari dei cani abbandonati o persi, accalappiati del Servizio Veterinario nel Comune di Costa Masnaga.

Art. 2 – Il presente accordo operativo per il collocamento dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Costa Masnaga, integra e sostituisce la convenzione approvata dal Comune medesimo con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 in data 31.01.2013 e ha validità da Dicembre 2012 e scadenza il 31.12.2013;

Art. 3 – Il Comune di Costa Masnaga potrà effettuare o far effettuare tutti i controlli e gli accertamenti che riterrà opportuni per verificare le modalità di espletamento del servizio;

Art. 4 – Il Comune di Costa Masnaga si impegna a versare al Comune di Lecco in un'unica soluzione entro il 30.06.2013 il corrispettivo determinato in € 0,79 oltre Iva per abitante (al 31.12.2011) su base annua, quindi corrispondente alla quota complessiva di cui all'allegata tabella. La suddetta quota pro abitante viene corrisposta indipendentemente dal numero di cani ospitati all'interno del Canile di Lecco;

Art. 5 – Il Comune di Costa Masnaga avrà la facoltà di recedere dal presente accordo operativo con un preavviso di 30 giorni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro la data di recesso dovrà provvedere al trasferimento degli animali di proprietà, eventualmente ivi presenti, in idonea struttura.

Art. 6 – Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. allegato B del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e successive modificazioni;

Art. 7 – In caso di registrazione del presente atto, le spese inerenti e conseguenti saranno poste a carico del comune richiedente.

Addì _____

Per il Comune di Lecco

Per il Comune di Costa Masnaga
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Enrica Tavola